



ADF  
ADP-2021-0016570  
del 14-12-2021 10:11

Egr. Ing.  
**Luigi MACAGNINO**  
[luigi.macagnino@ingpec.eu](mailto:luigi.macagnino@ingpec.eu)

E, p.c.: Spett.le  
**Ufficio Acquisti Gare e Contratti**  
SEDE

**Oggetto: Aeroporti di Puglia SpA – Affidamento incarico per il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature radiogene installate presso gli scali aeroportuali di Bari , Brindisi Foggia e Grottaglie  
SMART CIG: Z0A345CC50**

## DETERMINA/LETTERA DI AFFIDAMENTO

### IL DIRETTORE GENERALE

#### Visti

- la Concessione statale del 25.01.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la *“progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (Ta)”*;
- lo Statuto di Aeroporti di Puglia S.p.A. (nel seguito “AdP”) del 20.09.2021;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora innanzi, anche “Codice”);
- il D.L. 76/2020 e relativa Legge di conversione L. 120/20;
- il D.L. 77/2021 e relativa Legge di conversione nr. 108/2021;
- l'art. 36 comma 2, lett. a) del Codice;

#### Premesso che

Aeroporti di Puglia S.p.A. quale gestore delle infrastrutture aeroportuali detiene e impiega apparecchiature radiogene e/o contenenti sostanze radioattive al fine di effettuare controlli di sicurezza sui bagagli dei passeggeri e sulle merci da stiva durante le operazioni di imbarco, nonché di sbarco merci e passeggeri provenienti da nazioni extra-UE;

ai sensi di quanto disposto al Capo VIII (art. 59 e segg.) del D.Lgs. 230/1995, così come integrato dal D.Lgs. 241/2000 e dal D. Lgs. 257/2001, i datori di lavoro esercenti attività comportanti un rischio non nullo derivante da radiazioni ionizzanti, devono provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica degli ambienti e

dei lavoratori eventualmente esposti a sorgenti radiogene, nonché la sicurezza della popolazione e le prove di accettazione sulle apparecchiature radiogene in dotazione;

**Dato atto che**

ad esito di Avviso e successiva procedura negoziata, indetta nel 2018 da AdP per l'affidamento dell'incarico per il controllo e la sorveglianza di tutte le apparecchiature con sorgenti radiogene installate presso gli scali aeroportuali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, è stato individuato l'Ing. Luigi Macagnino con il quale è stato sottoscritto in data 23.10.2018 il relativo contratto Rep. 771;

il predetto contratto, avente validità anni tre, è scaduto;

**Considerato che**

ai sensi di quanto disposto dal richiamato D.Lgs. 230/1995, sussiste l'obbligo per AdP di continuare ad avvalersi di un Esperto qualificato cui affidare le attività e le prestazioni di radioprotezione, nonché tutti gli adempimenti cogenti di cui all'art. 79 del D.Lgs. 230/1995 previsti dalla normativa;

**Tenuto conto che**

il Professionista ha svolto il servizio con puntualità e correttezza, permettendo ulteriori economie ad AdP;

il Professionista interpellato ha confermato il medesimo corrispettivo del precedente affidamento, già vantaggioso dal punto di vista economico per AdP, anche con riferimento a precedenti affidamenti con altri professionisti;

**Verificato che**

trattasi di peculiari attività la cui categoria merceologica specifica non è reperibile sulla piattaforma Empulia;

**Ritenuto**

in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti, nella fattispecie che qui rileva, alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., introdotto dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e D.L. 77/2021, di procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell'art.1, commi 1 e 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, secondo le Linee Guida n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi anche senza previa consultazione di altri operatori economici;

**Richiamato altresì**

il p.to 1) della lett. a) del co. 1 dell'Art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76", per effetto del quale il co. 1 dell'Art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, assume la seguente formulazione: "Al fine di

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;

il p.to 2) della lett. a) del co. 1 del primo citato Art. 51 del D.L. n. 77/2021, per effetto del quale le Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento diretto “per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro [...] anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici”

#### **Vista**

la conferma dell'offerta pervenuta dall'Ing. Macagnino a mezzo mail in data 24.11.2021 per l'importo di € **19.750,00** per anni 3(tre) - Iva non imponibile ai sensi dell'art 9 del DPR n 633/72, oltre oneri previdenziali come per legge, senza costi della sicurezza correlati a rischi da interferenze esterne;

#### **Atteso che**

il servizio in oggetto è da considerarsi strumentale e direttamente connesso all'attività di gestione del bene aeroportuale individuata all'art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016, e pertanto, disciplinato dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. “Settori Speciali”, con i riferimenti alle “disposizioni comuni” e “per quanto compatibili” (art. 114, c. 1, del D.Lgs. 50/2016).

#### **Rilevato che**

la scelta di detta procedura è essenzialmente dettata e giustificata dalla natura e dall'entità delle prestazioni nonché dall'esigenza di garantire una semplificazione del procedimento per l'aggiudicazione del Servizio, con una congrua riduzione dei tempi di affidamento e di definizione contrattuale, assicurando così una maggiore efficienza, efficacia ed economicità, oltre che tempestività dell'azione amministrativa.

#### **Richiamata**

la relazione del Rup circa le motivazioni di carattere tecnico, continuità e di economicità per l'affidamento in oggetto;

#### **Preso atto che**

il RUP dell'affidamento in parola è l'Ing. Giovanni Mongelli , giusta nomina Prot. 16505 del 13.12.2021;



**DETERMINA**

**di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento all'Ing. Luigi Macagnino dell'incarico di radioprotezione e controllo sulle apparecchiature radiogene o comunque contenenti sostanze radioattive, collocate presso gli Scali aeroportuali di Aeroporti di Puglia, per l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli art. 79 e segg. del D. Lgs. n. 230 del 17.03.1995, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 241 del 26.05.2000 e dal D. Lgs. n. 257 del 09.05.2001. L'incarico s'intenderà esteso automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche e/o integrazioni al citato Decreto Legislativo per quanto attiene ai compiti affidati all'Esperto qualificato.

**di dare atto** che l'incarico avrà la durata di anni **3 (tre)** decorrenti dalla data della presente, salvo risoluzione anticipata del rapporto da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r, con preavviso di almeno dieci giorni.

**di dare atto** che Aeroporti di Puglia S.p.A. allo stato attuale, detiene e impiega le seguenti apparecchiature radiogene:

Aeroporto di Bari		Aeroporto di Brindisi		Aeroporto di Foggia		Aeroporto di Grottaglie	
n.5	FEP ME 640	n.5	FEP ME 640 06	n.1	FEP ME 640	n.3	FEP ME 640 R
n.1	FEP ME 640R	n.3	FEP ME 640 R	n.1	FEP ME 640 R	n.2	Itemiser
n.1	FEP ME	n.1	FEP ME 975	n.1	FEP ME 975 HC		
	CARGO	MC		n.2	Itemiser		
n.1	NUCT	n.3	VIS 108 HR				
	AVIATION	n.7	Itemiser				
n.5	VIS HR						
n.8	Itemiser						

**di disporre** che il professionista, quale Esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto di AdP dovrà:

- a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 del D.Lgs. 230/1995 e dare indicazioni ad AdP nell'attuazione dei compiti connessi;
- b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
  1. procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno degli scali aeroportuali in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
  2. effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
  3. eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
  4. effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
- c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
- d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
- e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, AdP nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.

La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne dovrà essere eseguita, a norma dell'articolo 75 del D.Lgs. 230/1995, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui alla precedente lettera c).

La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne dovrà essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.

Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui sopra risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione di essa potrà essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.

La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A potrà essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro.

L'Esperto qualificato comunicherà per iscritto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di AdP, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, nonché quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

L'Esperto qualificato dovrà inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione dell'utenza aeroportuale secondo i principi di cui al Capo IX del D.Lgs. 230/1995; in particolare dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento dell'utenza aeroportuale in condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi di riferimento dovranno essere identificati sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.

**di dare atto** che codesto professionista indicherà in apposita relazione scritta l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni, la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte di AdP delle attività che questi debbono svolgere, la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79 del D.Lgs. 230/1995 nonché tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'articolo 75 D.Lgs. 230/1995, dei lavoratori esposti e della popolazione; la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c). il Professionista inoltre avrà cura di trasmettere al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, i risultati delle valutazioni di cui alla precedente lettera e) relative ai lavoratori esposti, con la periodicità prevista all'articolo 79, comma 6 del D.Lgs. 230/1995.

**di dare atto** che il Professionista, quale Esperto qualificato, dovrà provvedere, per conto di AdP, ad istituire e tenere aggiornata la documentazione prevista dalla normativa di riferimento alla quale espressamente si rimanda;

**di dare atto** che: il presente contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata AR/ pec entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

- grave inadempimento successivo a tre diffide di cui al comma 1 del citato art. 1455 cod. civ., aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;



- mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione in esito all'escussione della stessa;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico di Aeroporti di Puglia SpA;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- perdita da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionali richiesti per l'espletamento del servizio.

La risoluzione in tali casi opera allorché la Stazione Appaltante comunichi per iscritto con raccomandata a/r o pec all'incaricato di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 cod. civ.

In caso di risoluzione si procederà alla liquidazione del solo servizio già svolto che, a insindacabile giudizio di AdP, verrà giudicato regolarmente eseguito.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., si riserverà la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario.

**di riconoscere**, per il periodo di affidamento di anni tre, il corrispettivo pari ad €. **19.750,00** Iva non imponibile ai sensi dell'art 9 del DPR n 633/72 oltre oneri previdenziali come per legge, senza costi della sicurezza correlati a rischi da interferenze esterne.

Il pagamento del corrispettivo avverrà con cadenza annuale esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura, entro 60 gg. d.f., e comunque previa verifica della corretta esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Procedimento

Il pagamento sarà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, in considerazione delle verifiche istruttorie sottese al pagamento stesso.

**Per l'effetto:**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto.

L'Affidataria è tenuta a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato. Il N. di SmartCIG da indicare è **Z0A345CC50**.

La fattura dovrà essere inviata solo ed esclusivamente in via telematica all'indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A.: [ciclopassivo@pec.aeroportidipuglia.it](mailto:ciclopassivo@pec.aeroportidipuglia.it) in formato PDF privo di restrizioni e/o password e l'oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola "Fattura" o "Nota di Credito", come da CIRCOLARE AMMINISTRATIVA NUOVA GESTIONE FATTURE FORNITORI Prot. 376/2015. Il Professionista dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 08.06.2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società AdP S.p.A., pubblicato sul sito [www.aeroportidipuglia.it](http://www.aeroportidipuglia.it) in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte del Professionista costituirà grave

inadempimento contrattuale e legittimerà la committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni. Il Professionista si impegna a rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito [www.aeroportidipuglia.it](http://www.aeroportidipuglia.it) nella sezione "Società trasparente".

Il Professionista dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R.62/2013).

Il Professionista si impegna, anche in relazione alla natura delle prestazioni affidate, ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie e/o delle informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio in oggetto. In linea generale l'obbligo di riservatezza a carico del professionista rimane anche dopo l'espletamento delle attività e sino a che le informazioni al medesimo non siano divenute manifestamente già di pubblico dominio.

*Clausola Pantouflage* Preso atto di quanto specificato dall'ANAC negli orientamenti nn da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015 il Professionista dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di Adp che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Adp nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con Adp. (Pantouflage).

**Regolamento EU 679/2016 (Art. 12 GDPR)** - Agli effetti e per le finalità di cui al presente atto e come prescritto dalla vigente normativa, si dà atto che Adp è il titolare del trattamento dei dati personali è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, Bari 70128, che l'indirizzo di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è [dpo@aeroportidipuglia.it](mailto:dpo@aeroportidipuglia.it). I dati personali saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente, utilizzati per le finalità di cui all'art. 6 c.1. lett. b GDPR e trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e saranno conservati coerentemente alle finalità di trattamento (10 anni ovvero un tempo maggiore in caso di necessità per il Titolare di far valere un proprio diritto in giudizio). Il Regolamento riconosce diritti che la parte può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni è disponibile sul nostro sito all'indirizzo <http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.


La presente determina sarà pubblicata ai sensi dell'art 29 del Codice sul sito istituzionale di AdP nella sezione "Società Trasparente".

Si chiede di voler restituire copia della presente debitamente firmata per accettazione.

Il Direttore Generale  
Arch. Marco Calamerò

Per accettazione

---

  
Stamp: **UFFICIO LEGALE**  
Dott. **...**